



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

CINECITTÀ S.p.A., con sede in Roma (00173), Via Tuscolana, 1055, C.F. e P.I. 11638811007, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Nicola MACCANICO, di seguito anche solo come “**Cinecittà**” o “**Committente**”

E

CO.GE.CO. 7 s.r.l., con sede in Roma (00154), via Ostiense, 118, C.F. 09433891000, P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma 09433891000, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Gianfranco Caporlingua, di seguito anche solo come “**Appaltatore**”

(“**Committente**” e “**Appaltatore**” singolarmente anche solo la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- a) in esecuzione delle deliberazioni del CDA del 21 dicembre 2021, in data 17 ottobre 2022 il Committente ha adottato la determina a contrarre n. 64, avente ad oggetto l'avvio di una procedura aperta, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione di un Teatro di posa e relativi camerini ed attrezzature nell'ambito del comparto C3B di Cinecittà;
- b) con Determina di aggiudicazione definitiva n. 019 del 12 aprile 2023, per quanto di interesse, l'appalto per la costruzione del Teatro di posa (di seguito anche solo “**Appalto**”) è stato aggiudicato in via definitiva alla CO.GE.CO. 7 s.r.l. con sede in Via Ostiense 118, Roma con il ribasso del 15,05% sull'importo a base d'asta di euro 14.925.154,48 oltre IVA e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare (comprensivi della progettazione esecutiva) di euro 12.707.171,81, oltre IVA, di cui euro 187.728,13 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente e che Cinecittà ha trasmesso, in data 22/03/2023, a mezzo PEC al servizio verifiche ottemperanza ex L. 68/99 e ss.mm.ii. della Regione Lazio, la richiesta di verifica della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00 alla quale, ha ricevuto dalla stessa riscontro di regolarità per quanto dichiarato con nota del 29/03/2023 REGLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.2023.0352569;
- d) Cinecittà, tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ha richiesto per l'impresa CO.GE.CO. 7 s.r.l. le comunicazioni antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i in data 22/03/2023 PR_RMUTG_Ingresso_0116173_20230322 . La prefettura con messaggio del 24/03/2023 ha comunicato che l'impresa CO.GE.CO. 7 S.r.l. risulta essere iscritta nella white list della stessa e che tale iscrizione equivale al rilascio dell'informazione antimafia;
- e) l'iniziativa è finanziata con fondi derivanti dalle spese programmate per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo Componente 3 (M1C3) – Industria Culturale e creativa 4.0 - Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) e che alla stessa è stato attribuito il CIG: n. 9429890F63 e CUP n. J84E22000180006;
- f) gli edifici non saranno adibiti all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;
- g) il Committente ha provveduto a richiedere alle Autorità competenti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei predetti lavori.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

INDICE

Art. 1 ALLEGATI E NORME REGOLATRICI.....	3
Art. 2 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE.....	4
Art. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO	5
Art. 4 CONSEGNA, INIZIO E DURATA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI	5
Art. 5 ORDINI DI SERVIZIO	6
Art. 6 ACCETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.....	6
Art. 7 IMPIANTO DEL CANTIERE E CRONOPROGRAMMA	7
Art. 8 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	8
Art. 9 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI, STRUTTURE E OPERE CIVILI	8
Art. 10 PENALI.....	9
Art. 11 CORRISPETTIVO.....	9
Art. 12 CONTABILITÀ DEI LAVORI	10
Art. 13 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI.....	12
Art. 14 FATTURAZIONE	12
Art. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
Art. 16 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	14
Art. 17 PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	20
Art. 18 VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	21
Art. 19 REVISIONE PREZZI	22
Art. 20 SOSPENSIONI	22
Art. 21 RISERVE	22
Art. 22 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	23
Art. 23 ACCORDO BONARIO	23
Art. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI	24
Art. 25 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI.....	26
Art. 26 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE	26
Art. 27 COLLAUDO DELLE OPERE.....	26
Art. 28 COLLAUDO STATICO	28
Art. 29 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE.....	29
Art. 30 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	29
Art. 31 DANNI ALLE OPERE	31
Art. 32 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....	31
Art. 33 LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE	31

**Finanziato dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Art. 34 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	32
Art. 35 RECESSO	32
Art. 36 RECESSO PER GIUSTA CAUSA.....	32
Art. 37 RISOLUZIONE	33
Art. 38 RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI.....	34
Art. 40 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI.....	35
Art. 41 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO	35
Art. 42 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36
Art. 44 FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE.....	37

Art. 1 ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (“**Contratto**”).

Costituiscono allegati al presente Contratto e, come tali, per patto espresso, parte integrante e sostanziale dello stesso, anche se al medesimo materialmente non allegati, i seguenti documenti che l'Appaltatore dichiara comunque di ben conoscere:

- Allegato 1 - Capitolato speciale d'appalto: parte generale (Parte prima) e parti tecniche per ogni categoria d'opera (Parte seconda);
- Allegato 2 - Elaborati grafici progettuali;
- Allegato 3 - Specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- Allegato 4 - Elenco dei prezzi unitari e la stima economica complessiva dell'intervento;
- Allegato 5 - Piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 100 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
- Allegato 6 - Computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso;
- Allegato 7 - Cronoprogramma;
- Allegato 8 - Fascicolo dell'opera conforme all'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- Allegato 9 - Offerta presentata dall'Appaltatore;
- Allegato 10 - Disciplinare di gara;
- Allegato 11 - Garanzia definitiva.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni ivi richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Committente.



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Inoltre, in caso di discordanza o contrasto tra gli atti ed i documenti di gara e il presente Contratto, prevarrà il presente Contratto.

Il Committente provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

Art. 2 DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara:

- di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
- che il contenuto della documentazione tecnica e di progetto è idoneo ad una corretta valutazione ed esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori appaltati, come di seguito definiti;
- che la progettazione esecutiva ed i lavori, come di seguito definiti, saranno svolti secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati, ivi compreso il progetto definitivo e Capitolato speciale d'Appalto;
- di aver preso visione del progetto definitivo e dell'area di lavoro, avendo effettuato specifico sopralluogo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Disciplinare di gara, nonché dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto;
- di redigere la progettazione esecutiva dell'opera, come di seguito definita, ed il Piano della sicurezza in fase di progettazione, secondo le indicazioni del progetto definitivo e le indicazioni dei documenti di gara;
- di impegnarsi: (i) ad avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal presente Contratto; (ii) a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà); (iii) a provvedere alla trasmissione al Committente di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di Milestone e Target PNRR per l'industria cinematografica afferenti l'Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà), ivi inclusa la documentazione di comprova dell'assolvimento del DNSH; (iv) a documentare il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH producendola documentazione necessaria per il completamento delle "checklist di autocontrollo" e "checklist di verifica del principio DNSH" come da Circolare n. 30 del 11 Agosto 2022 e della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022; (v) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Committente di comprovare il conseguimento dei Target e delle Milestone associati al Progetto Cinecittà e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente Contratto; (vi) ove l'applicazione dei principi DNSH o del tagging climatico o ancora delle misure di vulnerabilità di cui infra comportasse la necessaria variazione di costi o lavorazioni aggiuntive, a sottoporre al Committente, per la relativa approvazione, tali variazioni - in aumento, sostituzione o diminuzione - opportunamente documentandole, previo assenso e su proposta del Direttore dei lavori; (vii) supportare il Committente in ogni eventuale attività inerente il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del Ministero della Cultura PNRR – M1C3 – e dei relativi allegati la cui adozione è stata disposta dal Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'Attuazione del



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PNRR del Ministero della Cultura con Decreto rep. 113 del 14 febbraio 2023 fornendo, a richiesta, massimo supporto per la trasmissione di informazioni e dati a lei necessari alle procedure di autocontrollo, monitoraggio e rendicontazione;

- di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022;
- di rispettare gli obiettivi di tutela delle persone disabili stabiliti dall'ordinamento vigente, come richiamati, in particolare, con riguardo agli investimenti in materia di turismo e cultura finanziati con risorse del PNRR, nel decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022 e nella "Direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" che di tale decreto costituisce parte integrante.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei Lavori, come di seguito definiti, la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Art. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, la progettazione esecutiva dell'opera ai sensi dell'art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici, da redigersi sulla base del progetto definitivo predisposto dal Committente, del Piano della sicurezza in fase di progettazione (di seguito "**Progettazione Esecutiva**" o "**Progetto Esecutivo**"), nonché l'esecuzione di tutte le prestazioni di forniture, servizi e lavori, nessuna esclusa, anche se non specificamente richiamate nel contesto del presente Contratto, che si renderanno necessarie e/o opportune per la realizzazione "*a perfetta regola dell'arte*" dei lavori per la costruzione di un Teatro di posa e relativi camerini ed attrezzerie nell'ambito del comparto C3B di Cinecittà, nel rispetto del Capitolato speciale d'appalto – Parte seconda e della ulteriore documentazione tecnica e di progetto allegata al presente Contratto (di seguito "**Lavori**") ed avuto riguardo all'interesse essenziale del Committente ossia l'esecuzione della Progettazione Esecutiva e dei Lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti disposizioni, sia di ordine nazionale e/o locale, e nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza per persone, cose ed ambiente.

Art. 4 CONSEGNA, INIZIO E DURATA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI

La Progettazione Esecutiva dovrà essere avviata dopo la sottoscrizione del presente Contratto.

Nei dieci giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, il R.U.P. ordina all'Appaltatore, con apposito ordine di servizio, di dare immediatamente inizio alla Progettazione Esecutiva.

Decorso inutilmente detto termine, l'ordine si intende comunque impartito all'Appaltatore e dallo stesso ricevuto alla data di scadenza del predetto termine, con conseguente obbligo per l'Appaltatore di avviare immediatamente la Progettazione Esecutiva.

L'Appaltatore eseguirà la Progettazione Esecutiva che dovrà essere ultimata entro:

- **90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dall'apposito ordine di servizio del RUP ovvero dalla scadenza del termine di 10 (dieci) giorni a far data dalla data di sottoscrizione del presente Contratto .

Al termine della fase di verifica e accettazione della Progettazione Esecutiva di cui al successivo art. 6 del presente Contratto, il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area interessata dai Lavori, come delimitata all'interno del progetto definitivo, del Capitolato e degli altri documenti di gara ("**Area**"), previo preavviso scritto all'Appaltatore di almeno 7 (sette) giorni, con il quale sarà indicata a quest'ultimo la data della consegna.

Al momento della consegna dell'Area, il Committente redigerà, in duplice copia, un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, firmato dal Direttore dei Lavori e da un rappresentante dell'Appaltatore autorizzato ad impegnare quest'ultimo ("**Verbale di Consegna dell'Area**").



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza tra lo stato dei luoghi descritto nel Verbale di Consegna dell'Area e l'effettivo stato dei luoghi che compongono l'Area. Qualora l'Appaltatore intenda far valere rimostranze derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto nei documenti di gara, deve formulare riserva sul Verbale di Consegna dell'Area all'atto della sua redazione. Dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dell'Area decorre il termine per il compimento dei Lavori. Immediatamente dopo la sottoscrizione del Verbale di Consegna dell'Area, l'Appaltatore darà inizio all'esecuzione dei Lavori, che dovranno essere ultimati entro:

- **365 (trecentosessantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'Area.

Il periodo temporale compreso tra la sottoscrizione del presente Contratto (o altra data anteriore) ed il termine previsto per la conclusione della Progettazione Esecutiva sarà di seguito definito come **“Durata della Progettazione Esecutiva”** e il periodo temporale compreso tra la sottoscrizione del Verbale di Consegna dell'Area ed il termine previsto per la fine dell'esecuzione dei Lavori sarà di seguito definito come **“Durata dei Lavori”** del presente Contratto.

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'Appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori non è calcolata nel termine previsto per la fine dell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare la Progettazione Esecutiva e/o i Lavori nei rispettivi termini fissati può richiederne la proroga. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali tenendo conto dei 30 (trenta) giorni previsti per la risposta.

Art. 5 ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio, così come definiti dall'art. 4.1 della Linea Guida ANAC sul Direttore dei Lavori.

Gli ordini di servizio sono redatti in duplice copia e sottoscritti dallo stesso Direttore dei Lavori e, successivamente, comunicati all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi, salva la facoltà di esprimere, sui contenuti degli stessi, le proprie osservazioni nei modi e termini prescritti dalla legge.

Art. 6 ACCETTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

La Progettazione Esecutiva è eseguita a cura e spese dell'Appaltatore - a fronte di specifico compenso, come in appresso individuato - che si avvale di tecnici abilitati alla professione ed iscritti all'Albo di competenza.

Durante l'esecuzione della Progettazione Esecutiva, al fine di consentire la verifica del Progetto Esecutivo in base a quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici e la successiva approvazione da parte del R.U.P., l'Appaltatore dovrà coordinarsi con l'organo esterno di verifica incaricato dal Committente. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 dell'Art. 26 Codice dei Contratti Pubblici, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista incaricato dall'Appaltatore, verificano la conformità del Progetto Esecutivo al progetto definitivo. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto definitivo posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sul corrispettivo, che resta fisso e invariabile, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

definitivo. Resta inteso che il Committente dovrà approvare di volta in volta le modifiche tecniche proposte dall'Appaltatore rispetto alla progettazione definitiva. È fatto salvo esclusivamente quanto disposto dal seguente paragrafo.

Nel caso in cui si verificano errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al Progetto Esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi. Il Committente procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché alla definizione dei nuovi prezzi entro 30 giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel Progetto Esecutivo la variazione al progetto definitivo. L'assenso alla variante da parte del Committente avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'Appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di previsto per la presentazione della Progettazione Esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

Il Progetto Esecutivo entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione da parte dell'Appaltatore è approvato dal Committente mediante apposito verbale di validazione sottoscritto dal responsabile unico del procedimento a seguito di preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica.

Nel caso in cui il Committente richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine di 30 (trenta) giorni decorrerà dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato.

Sono fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero essere richieste in esito alla relativa verifica, anche da parte di competenti organi esterni, per la cui esecuzione il R.U.P. provvederà ad assegnare termini perentori.

L'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'Appaltatore a cura del Committente.

Il R.U.P., qualora lo ritenga necessario, ordina all'Appaltatore di provvedere ad effettuare studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli eseguiti per la redazione del Progetto Esecutivo, senza che ciò comporti un compenso aggiuntivo a favore dell'Appaltatore.

Il Committente si riserva di non procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo nel caso in cui:

- a) il Progetto Esecutivo si discosti dalla progettazione definitiva approvata, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
- b) il Progetto Esecutivo, per effetto delle proposte progettuali o variazioni dell'Appaltatore rispetto al progetto definitivo, risulti in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) il Progetto Esecutivo sia il Progetto Esecutivo non illustri compiutamente i Lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- d) secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, il Progetto Esecutivo non illustri compiutamente i Lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) il Progetto Esecutivo presenti errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei Contratti Pubblici;
- f) il Progetto Esecutivo presenti errori e/o omissioni che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dei Lavori ovvero la loro utilizzazione;
- g) comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata.

Nei casi previsti dalle lettere che precedono, dalla lett. a) alla lett. g), il Committente si riserva la facoltà, alternativamente, di: (i) risolvere il presente Contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 37 del presente Contratto, senza alcun diritto in favore dell'Appaltatore al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte e/o di eventuali indennizzi ovvero (ii) diffidare l'Appaltatore ad emendare il Progetto Esecutivo, entro un termine perentorio che sarà assegnato dal Committente.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, l'Appaltatore resta responsabile per i danni subiti dal Committente in conseguenza di errori o di omissioni della Progettazione



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Esecutiva, rispondendo dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del Progetto Esecutivo.

Art. 7 IMPIANTO DEL CANTIERE E CRONOPROGRAMMA

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna dell'Area all'impianto del cantiere.

L'Appaltatore dà atto di conoscere la sequenza e la cadenza temporale di esecuzione dei Lavori, *sub.* Allegato 7 (“**Cronoprogramma**”) e si obbliga al puntuale rispetto dello stesso.

Le Parti danno atto che i termini contenuti all'interno del Cronoprogramma devono ritenersi essenziali.

In presenza di motivate esigenze, il Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al Cronoprogramma durante l'esecuzione del presente Contratto, che saranno comunicate all'Appaltatore con cadenza mensile.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano ambientale di cantierizzazione. Il Piano ambientale di cantierizzazione, brevemente PAC, dovrà essere redatto al fine di valutare gli impatti ambientali attesi e prodotti dalle attività del cantiere nella esecuzione dell'opera e, al contempo, definire gli interventi di mitigazione che portino a eliminare o ridurre gli stessi.

Art. 8 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L'Appaltatore si impegna, nell'esecuzione dei Lavori, ad utilizzare e fornire materiali conformi a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto – Parte seconda.

L'Appaltatore deve presentare adeguate campionature al Direttore dei Lavori almeno 15 (quindici) giorni prima della data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dell'Area, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

In conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto – Parte seconda, qualora i campioni presentati non siano rispondenti alle prescrizioni di cui ai documenti di gara, è riservata al Direttore dei Lavori la facoltà di prescrivere all'Appaltatore, mediante ordini di servizio scritti, l'acquisto di diversi materiali da impiegare in ogni singola lavorazione.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire, presso il laboratorio o istituto indicato dal Direttore dei Lavori, tutte le prove prescritte da quest'ultimo sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, per tutta la Durata dei Lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione del Corrispettivo o adeguamenti compensativi, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualunque pretesa.

Le forniture di materiali non accettate dalla Direzione dei Lavori perché non conformi ai requisiti tecnici contrattualmente previsti dovranno essere immediatamente rimosse dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore, che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, non ha in ogni caso diritto ad alcun aumento del Corrispettivo o adeguamenti compensativi, rinunciando sin d'ora ad avanzare qualunque pretesa.



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Art. 9 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI, STRUTTURE E OPERE CIVILI

Tutte le lavorazioni presenti nell'Appalto saranno eseguite nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente Contratto, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni al riguardo presenti nel Capitolato Speciale d'appalto, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni costruttivi dei Lavori riguardanti ogni tipo di opera di competenza dell'Appaltatore dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori, ove necessario o comunque richiesto dalla Direzione Lavori, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori relativi alle opere indicate ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole componenti che delle opere nel suo insieme. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi, un'adeguata campionatura degli impianti da realizzare in esecuzione dell'Appalto, nonché dei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali utilizzati.

Tutte le forniture relative alle opere non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente rimosse dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture, delle opere o parti di esse. L'eventuale accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori di tali opere o parti di esse non pregiudica in ogni caso i diritti che il Committente si riserva di esercitare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'esecuzione dei Lavori.

Durante l'esecuzione dei Lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle specifiche progettuali del Capitolato speciale d'appalto. Resta fermo che eventuali discordanze, imperfezioni, difformità ed ogni altra anomalia riscontrata dalla Direzione dei Lavori in sede di installazione o di collaudo dovranno essere prontamente riparate a totale cura e spesa dell'Appaltatore.

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la serie completa degli elaborati *as built* (tre copie cartacee firmate, complete di files editabili e files non editabili firmati digitalmente) completa delle schede tecniche dei materiali e delle apparecchiature impiegate, nonché di tutte le certificazioni previste, ivi compreso il piano di manutenzione relativo a quanto realizzato.

Art. 10 PENALI

Le Parti convengono espressamente che il mancato rispetto del termine fissato per l'inizio dei Lavori nel presente Contratto, ove il Committente comunichi all'Appaltatore di volerne ancora esigere l'esecuzione, comporterà l'obbligo per l'Appaltatore di corrispondere al Committente una somma pari al 0,5 per mille del Corrispettivo a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo e per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni di ritardo, decorso il quale, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Le Parti convengono altresì espressamente che per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei Lavori stabilito nel presente Contratto, ove il Committente comunichi all'Appaltatore di volerne ancora esigere l'esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere al Committente una somma pari all'1 per mille del Corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo e per periodo massimo di 30 (trenta) giorni di ritardo, decorso il quale, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Le Parti convengono altresì espressamente che per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini intermedi fissati nel Cronoprogramma (intendendosi per tali i termini concernenti il completamento della Progettazione Esecutiva), ove il Committente comunichi all'Appaltatore di volerne ancora esigere l'esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere al Committente una somma pari allo 0,3 per mille del Corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo e per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni di ritardo, decorso il quale, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Le suddette penali sono dovute per il semplice ritardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1383 c.c. e non sono riducibili in considerazione dell'interesse del Committente all'esatto adempimento, fermo che le penali



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

medesime non saranno dovute nel caso di rispetto del termine ultimo della Durata dei Lavori prevista dal presente Contratto.

Restano comunque ferme le penali disciplinate dall'Art. 17 in materia di lavoro dei disabili e occupazione giovanile.

Le Parti convengono inoltre che, in caso di risoluzione del presente Contratto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto al pagamento della somma pari all'1 per mille del Corrispettivo, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo e per tutto il periodo necessario alla liberazione del cantiere, salvo ed impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno. La penale si intende pattuita, ai sensi dell'art. 1382 c.c., in sostituzione della prestazione e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno. Detta penale, per patto espresso, maturerà e sarà esigibile con la dichiarazione del Committente di volersi avvalere dell'effetto risolutivo.

Tutte le suddette penali sono inoltre tra loro cumulabili, fermo il limite massimo di legge di cui all'art. 113bis del Codice dei Contratti Pubblici come anche integrato dal D.L. 77/2021. E' sempre salvo il maggior danno.

Art. 11 CORRISPETTIVO

Il Committente si impegna a corrispondere all'Appaltatore, a titolo di corrispettivo per la realizzazione della Progettazione Esecutiva e per l'esecuzione dei Lavori a corpo, in conformità alle previsioni del Computo metrico estimativo, *sub* allegato 6, e degli altri documenti di gara, nonché in conformità ai ribassi offerti in sede di procedura selettiva dall'Appaltatore all'interno dell'Offerta presentata dall'Appaltatore, *sub* allegato 9, un corrispettivo complessivo di euro **12.707.171,81** (dodicimilionesettecentosetteemilacentosettantuno/81) oltre IVA come per legge, di cui euro **197.232,91** per la Progettazione Esecutiva, euro **12.322.210,77** per i Lavori ed euro **187.728,13** per oneri della sicurezza (**Corrispettivo**).

Il Corrispettivo è accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e qualità del tipo di Progetto Esecutivo e di Lavori da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare dalla errata valutazione o mancata conoscenza da parte dell'Appaltatore dei fatti (rappresentati o richiamati nella documentazione di gara) di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dell'oggetto del Contratto.

Il Corrispettivo remunera l'Appaltatore per tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa redazione della Progettazione Esecutiva e all'esecuzione dei Lavori richiesti dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente Contratto. In ogni caso, stante la natura a corpo del Corrispettivo, il prezzo convenuto a tale titolo non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità dei materiali e/o delle lavorazioni.

Si applica l'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti Pubblici nei limiti ivi previsti e come integrato dall'art. 207 D.L. 34/2020, con la precisazione che: (i) al momento dell'avvio della Progettazione Esecutiva, l'anticipazione sarà calcolata sull'importo previsto per la Progettazione Esecutiva medesima; e (ii) al momento dell'avvio dei Lavori, l'ulteriore anticipazione sarà calcolata sull'importo previsto per i Lavori e gli oneri di sicurezza.

Art. 12 CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei Lavori sono:

- a) *il Giornale dei Lavori*, compilato dal Direttore dei Lavori, o da un suo assistente, in cui dovrà essere annotato l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'Appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei Lavori. Inoltre, sul Giornale dovranno essere riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai Lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di

**Finanziato dall'Unione europea**
NextGenerationEU

accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei Lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

Durante il corso dei Lavori tale documento resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei Lavori il Giornale dei Lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;

- b) *i Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste* in cui dovranno essere annotate la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di Contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione delle lavorazioni. I Lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione svolta viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

I documenti sub (a) e (b) dovranno essere aggiornati quotidianamente dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore;

- c) *le Liste settimanali* nelle quali, a cura dell'Appaltatore, dovranno essere indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell'esecuzione dei Lavori;
- d) *il Registro di contabilità* nel quale sarà contenuta la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni contenute nei libretti delle misure e sarà compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite dovrà avvenire in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
- e) *il Sommario del registro di contabilità* nel quale è contenuta ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco, indica per ogni stato di avanzamento dei Lavori la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il Capitolato speciale d'appalto, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
- f) *gli Stati di avanzamento Lavori*, nei quali devono essere riassunte tutte le lavorazioni eseguite in esecuzione dell'Appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Gli Stati di avanzamento Lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel Capitolato speciale d'appalto – Parte seconda, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto. Lo Stato di avanzamento Lavori è ricavato dal Registro di Contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;
- g) *i Certificati per il pagamento delle rate di acconto*, rilasciati dal Responsabile Unico del procedimento sulla base degli Stati di avanzamento dei Lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I Certificati di pagamento devono essere annotati nel Registro di Contabilità.
- h) *il Conto finale e la relativa relazione* dovranno essere redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel Capitolato speciale d'appalto – Parte seconda e con le stesse modalità previste per lo Stato di avanzamento dei Lavori. Il Conto finale dei Lavori viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei Lavori medesimi ed è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti. Il Conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati relativi all'esecuzione. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione dei Lavori è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
- i verbali di consegna dei Lavori;
 - gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
 - le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

**Finanziato dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei Lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti nonché dei provvedimenti del Collegio Consultivo Tecnico;
- i verbali di sospensione e ripresa dei Lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del Committente;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Conto finale viene trasmesso dal Committente all'Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, lo firma per accettazione entro 30 (trenta) giorni.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti amministrativi contabili indicati ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

Art. 13 STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

Il Direttore dei Lavori redigerà con cadenza di 30 (trenta) giorni uno Stato di avanzamento dei Lavori ("SAL"), che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'Articolo che precede. Ciascun SAL terrà conto della quota anticipazione da decurtare.

Il SAL sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 10 (dieci) giorni, al suo esame ed all'emissione del Certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

L'importo dovuto quale corrispettivo della Progettazione Esecutiva sarà liquidato: (i) quanto all'80% (ottanta per cento), entro 30 giorni dalla presentazione della corrispondente fattura emessa ad avvenuta consegna del citato Progetto Esecutivo, tenendosi conto della anticipazione eventualmente erogata; e (ii) quanto al 20% (venti per cento), entro 30 giorni dalla presentazione della corrispondente fattura emessa a validazione ottenuta del citato Progetto Esecutivo, parimenti tenendosi conto pro quota della anticipazione eventualmente erogata.

Art. 14 FATTURAZIONE

Il pagamento del Corrispettivo, una volta emesso il Certificato di pagamento, sarà effettuato dal Committente in favore dell'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di corrispondente regolare fattura da parte dell'Appaltatore, emessa, ove applicabile, con l'annotazione "Scissione dei pagamenti" ovvero "Split Payment", ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972.

Sull'importo netto di ciascuna fattura relativa ai Lavori, l'Appaltatore dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.

L'Appaltatore assume l'obbligo di inserire nelle fatture relative alla presente commessa i codici CIG (Codice identificativo di gara), CUP (Codice unico di progetto) relativi all'Appalto, il titolo dell'Intervento e la circostanza che il progetto Cinecittà è finanziato dai fondi PNRR (NextGenerationEU), il numero di protocollo e la data del Contratto.

Ai fini del pagamento del Corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Committente, non produrrà alcun interesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 917 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 in materia di fatturazione elettronica, le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato elettronico (XLM) e trasmesse per via telematica tramite il Sistema di Interscambio indicando:

Il numero dell'ordine di acquisto (Oda) che verrà comunicato dal Committente.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG): n. 9429890F63

Il Codice Unico di Progetto (CUP): n. J84E22000180006

Il Codice Identificativo N. "1KY7V0P" di Cinecittà.

Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Cinecittà S.p.A. (C.F. 11638811007) – via Tuscolana n. 1055 – 00173 Roma e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN dell'Appaltatore.

Il Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, il Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Art. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine l'Appaltatore comunica al Committente gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'Appaltatore dichiara che il/i predetto/i conto/i opera/no nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice dei Contratti Pubblici, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici.

Si richiamano inoltre, quali obblighi essenziali dell'Appaltatore e dei subappaltatori, gli obblighi specifici dell'Appaltatore e dei subappaltatori stessi in materia di Autodichiarazione per l'identificazione del "Titolare effettivo", secondo quanto previsto dall'Articolo che segue.

Art. 16 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è colui che assume l'esecuzione della Progettazione Esecutiva e dei Lavori appaltati con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari a proprio esclusivo carico. Sono pertanto a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il Corrispettivo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dei Lavori, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della Durata della Progettazione Esecutiva e della Durata dei Lavori, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il Corrispettivo. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare – ovvero far ottemperare - a tutte le disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità disciplinanti l'esecuzione del presente Contratto e pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, deve vagliare l'accettazione delle opere e dei materiali, i contratti di lavoro, la sicurezza ed igiene del lavoro e la tutela ambientale, nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma inerente l'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le altre leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ogni altra disposizione di carattere normativo vigente nella Regione Lazio, nella Provincia di Roma e nel Comune di Roma, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali; alle norme sulla circolazione stradale; a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i Lavori nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

**Finanziato dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Nell'accettare di eseguire la Progettazione Esecutiva e i Lavori, l'Appaltatore dichiara: (i) di aver preso conoscenza del progetto definitivo e delle opere provvisoriale da predisporre, di aver visitato i luoghi interessati dai Lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che li riguardano; (ii) di aver valutato, nell'Offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisoriale. Pertanto, l'Appaltatore rinuncia sin d'ora ad eccepire la mancata conoscenza di elementi non valutati in grado di pregiudicare il sinallagma contrattuale.

L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- provvedere alla redazione del Progetto Esecutivo delle opere date in Appalto e del Piano di sicurezza in fase di progettazione in modo che l'esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali e alla perfetta regola d'arte;
- nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- prestare e mantenere, nonché assicurare che siano prestate e mantenute operanti, per l'intera Durata della Progettazione Esecutiva e della Durata dei Lavori, tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice dei Contratti Pubblici e dal presente Contratto;
- predisporre e trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori tutta la documentazione inerente alla propria idoneità tecnico professionale richiesta e di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- redigere entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei Lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/08 s.m.i., da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei Lavori;
- predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei Lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- predisporre le occorrenti opere provvisoriale, quali ponteggi, cesate con relativa illuminazione notturna, recinzioni, rimesse per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere e, più in generale, quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nei Piani di Sicurezza;
- predisporre, per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
- provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;
- provvedere all'installazione, all'ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all'impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
- munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei Lavori;



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

- provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- provvedere all'esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
- provvedere al versamento delle garanzie fidejussorie e dotarsi delle coperture assicurative di cui all'Art. 30 del presente Contratto;
- provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a Lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
- assicurare il tempestivo approvvigionamento in cantiere delle attrezzature e l'adozione tempestiva delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei Lavori;
- provvedere tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali necessari per l'esecuzione dei Lavori;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei Lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti agli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro, con espressa manleva in favore del Committente;
- richiedere ed ottenere l'espressa preventiva approvazione del Committente e del Direttore dei Lavori all'esecuzione di ogni e qualsivoglia variazione (incluse le migliorie) rispetto al progetto definitivo di cui all'Allegato 2;
- richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei Lavori;
- tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza e individuate nel computo metrico;
- osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi del D.P.R. 380/01; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- provvedere alla fornitura di materiali, mezzi e mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo;
- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dallo schema di contratto;
- denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione dei Lavori, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna;



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

- salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione dei Lavori, si impegna a evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali; effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei Lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;
- rispettare: (a) i principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") come definiti dal Regolamento UE 852/2020 e come esplicitati dalle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2021) 1054 e 2021/C58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", (b) i principi del tagging climatico e digitale, (c) la parità di genere, (d) la valorizzazione dei giovani ed (e) ogni eventuale ulteriore condizionalità specifica dell'Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà);
- provvedere alla trasmissione al Committente di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di Milestone e Target PNRR per l'industria cinematografica afferenti all'Investimento 3.2 – Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- documentare il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH producendo la documentazione necessaria per il completamento delle "checklist di autocontrollo" e "checklist di verifica del principio DNSH" come da Circolare n. 30 del 11 Agosto 2022 sulla base delle indicazioni contenute nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e s.m.i.; quanto precede, provvedendo altresì a selezionare le Schede applicabili all'intervento del PNRR «Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)» tra le 31 contenute nella sopramenzionata Guida Operativa, con particolare riferimento alle seguenti: Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici; Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali; Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche; Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud; Scheda 8 - Data center; Scheda 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli; Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari; Scheda 28 - Collegamenti terrestri e illuminazione; relativamente alle Schede individuate, la documentazione elencata nelle checklist ad esse associate deve essere prodotta e trasmessa al Committente entro l'avvio dei Lavori per quanto concerne gli adempimenti *ex ante*, ovvero al termine dei Lavori per quanto concerne gli adempimenti *ex post*;
- effettuare una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso, in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027 contenuti nella Comunicazione della Commissione – Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali);
- documentare il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.
- documentare il rispetto del tagging climatico e digitale come richiamato dal dataset «TAG per il sostegno climatico e digitale del PNRR»;
- documentare, in particolare nell'ambito della Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici, il rispetto del requisito relativo ad un fabbisogno di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto alla soglia fissata per gli edifici ad energia quasi zero NZEB (Nearly Zero Energy building);
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle prestazioni, la tempestiva condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Committente di comprovare il conseguimento dei Target e delle Milestone



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

- associati al Progetto Cinecittà e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente Contratto;
- supportare il Committente in ogni eventuale attività inerente il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del Ministero della Cultura PNRR – MIC3 – e dei relativi allegati la cui adozione è stata disposta dal Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR del Ministero della Cultura con Decreto rep. 113 del 14 febbraio 2023 fornendo a richiesta massimo supporto per la trasmissione di informazioni e dati a lei necessari alle procedure di autocontrollo, monitoraggio e rendicontazione;
 - avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il Cronoprogramma nonché comunque ogni previsione o principio richiamato dalle precedenti allinea;
 - fornire la documentazione attestante il contributo programmato all'indicatore comune C1 ovvero ai «risparmi sul consumo annuo di energia primaria» espressi in MWh/anno;
 - assicurare la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute su richiesta del Committente;
 - rispettare e comprovare gli obiettivi di tutela delle persone disabili stabiliti dall'ordinamento vigente, come richiamati, in particolare, riguardo agli investimenti in materia di turismo e cultura finanziati con risorse del PNRR, nel decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022 e nella "Direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità" che di tale decreto costituisce parte integrante;
 - rispettare e comprovare il rispetto delle previsioni del Disciplinare di gara in riferimento all'art. 47 del Decreto Legge 77/2021;
 - prestarsi, qualora nel corso dei Lavori si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
 - promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Contratto, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
 - promuovere le attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute del personale operante in cantiere, in coerenza a principi e misure predeterminati;
 - promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
 - mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
 - assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei Lavori;
 - rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
 - richiedere tempestivamente disposizioni al Committente per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 81 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- corrispondere gli oneri relativi, senza alcun ribasso, in relazione ai Lavori affidati in subappalto, qualora vengano affidati anche gli apprestamenti e le opere provvisorie di sicurezza;
- informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Contratto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;
- fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale;
- effettuare, qualora richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque al termine dei Lavori, misure fonometriche volte a certificare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici valutati in sede di progetto, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e trasmetterne gli esiti al Committente;
- assicurare al Committente ogni più ampia collaborazione ai fini dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari alla completa messa in esercizio delle opere di Appalto.

L'Appaltatore, inoltre, garantisce che le dichiarazioni rese ai fini della identificazione del titolare effettivo relativo all'Appaltatore stesso sono vere, accurate e complete. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a curare l'aggiornamento, anche in assenza di richiesta ad opera del Committente, di ogni dichiarazione rilasciata (e relativa documentazione) in modo che la raccolta di informazioni in capo al Committente sia costantemente vera, completa, accurata e aggiornata sul predetto titolare effettivo. Per l'effetto, l'Appaltatore fornirà nuovamente confermata e sottoscritta all'atto del presente Contratto (e prima del relativo avvio) una Autodichiarazione per l'identificazione del "Titolare effettivo" redatta secondo il format reso disponibile con la Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 e ss.mm.ii. Identica documentazione deve essere prodotta dai soggetti designati quali subappaltatori cui l'Appaltatore affidi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate sarà a carico esclusivamente dell'Appaltatore con esonero totale del Committente.

L'Appaltatore dovrà coordinare l'esecuzione di tutte le attività e le prestazioni oggetto del presente Contratto, assumendosi ogni responsabilità per eventuali slittamenti dei tempi contrattuali non derivanti da fatto del Committente o derivanti da forza maggiore.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni causati durante lo svolgimento dell'Appalto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti anche per effetto di condotte poste in essere da subappaltatori e subcontraenti.



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della Progettazione Esecutiva e dei Lavori che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell'Art. 32 del Contratto. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Committente.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni del presente Articolo, il Committente, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida ad adempiere (ovvero anche in assenza di tale diffida, ai sensi dell'Articolo 37), sospendere i Lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi indicati nel presente Articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente avrà inoltre facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'Art. 37.

Art. 17 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale impiegato dall'Appaltatore per l'esecuzione della Progettazione Esecutiva e dei Lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle prestazioni da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal Cronoprogramma. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro.

Nell'esecuzione del Contratto l'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del Contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite dall'Appaltatore in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai periodi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta del Committente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo da parte dell'Appaltatore nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Appaltatore dovrà altresì:

- (i) consegnare la relazione sull'assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 47 d.l. n. 77/2021; quanto precede restando inteso che il ritardato o mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari all'0,1 per mille del valore del Contratto;
- (ii) assicurare l'occupazione di almeno un dipendente di età inferiore ai 36 anni; quanto precede restando inteso che il ritardato o mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari all'0,1 per mille del valore del Contratto.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione dei Lavori oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

Art. 18 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nel corso di esecuzione del Contratto, il Committente si riserva la facoltà di introdurre, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 Codice dei Contratti Pubblici, le opportune varianti o modifiche ai Lavori oggetto del Contratto.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali ai documenti progettuali (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali Lavori.

Il Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Nessuna variazione o modifica relativa ai Lavori oggetto del Contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata per iscritto dal Committente.



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun corrispettivo aggiuntivo a fronte di eventuali Lavori eseguiti in difformità dai documenti di gara e non autorizzati dal Committente, restando altresì a carico dell'Appaltatore l'eliminazione delle difformità e/o la rimessa in pristino nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Fermo quanto previsto al successivo Art. 19, in caso di variazioni in aumento dei costi dei materiali, sia l'Appaltatore che il Committente possono proporre una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), n. 1 del Codice dei Contratti Pubblici secondo quanto stabilito dal Parere di Funzione Consultiva ANAC dell'11 gennaio 2023, n. 67.

Art. 19 REVISIONE PREZZI

Al Contratto si applica la revisione prezzi ai sensi di quanto previsto all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici. Si applica altresì l'art. 29 del D.L. 50/2022.

Art. 20 SOSPENSIONI

La sospensione dei Lavori è regolata dall'art. 107 del Codice dei Contratti Pubblici nonché dall'art. 10 del D.M. 49/2018 ove applicabile.

In deroga all'art. 107, per il tempo della relativa vigenza, le Parti si danno atto che al presente Contratto si applica la disciplina transitoria di cui all'art. 5 del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., al quale si fa integrale rimando.

Fermo quanto previsto dal presente Articolo, laddove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei Lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Lavori eseguibili, mentre provvede alla sospensione parziale dei Lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore, il Committente potrà ordinare la sospensione dei Lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non giustificherà alcuno slittamento dei tempi di ultimazione dei Lavori previsti dal Contratto, che resterà nella responsabilità esclusiva dell'Appaltatore.

Art. 21 RISERVE

Qualora l'Appaltatore ritenga di avere diritto ad avanzare la richiesta di corresponsione di un compenso addizionale, dovrà farne richiesta, iscrivendo apposita riserva, a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio o la pretesa dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul Conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate per iscritto in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine dei successivi 15 (quindici) giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve formulate dall'Appaltatore devono essere trasmesse al Committente a mezzo pec e/o raccomandata a/r.



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Poiché le previsioni di cui al presente Articolo hanno lo scopo di non esporre il Committente ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno valutabili e, dunque, si intenderanno prive di efficacia, le richieste che non siano state formalizzate secondo le modalità e i termini previsti.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo dei Lavori e comunque del presente Contratto.

Art. 22 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Per la risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Committente prima dell'avvio dell'esecuzione del Contratto, o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data, costituisce ai sensi dell'art. 6 del D.L. 76/2020 un Collegio Consultivo Tecnico formato da 3 (tre) componenti, scelti fra le figure indicate nel comma 2 del citato art. 6.

Ciascuna Parte nomina un componente, individuato anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti indicati dal citato art. 6. Il terzo componente, con funzioni di Presidente, è scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le Parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente entro il termine indicato al comma 1 del citato art. 6, questo è designato entro i successivi 5 (cinque) giorni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Collegio svolge i compiti ed opera con le forme le modalità e gli effetti di cui all'art. 6, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 76 del 2020 nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2022 n. 12 "Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni di cui al collegio consultivo tecnico". Le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico avranno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter c.p.c..

Art. 23 ACCORDO BONARIO

Fermo quanto previsto dall'Art. 22 che precede e fermo quanto previsto dall'art. 6.1.2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2022 n. 12, al Contratto si applica la disciplina prevista dall'art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1 del citato art. 205, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del Contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici. Prima dell'approvazione del Certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle riserve di cui al comma 1 del citato art. 205, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il Responsabile Unico del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al citato comma 1.

Il Responsabile Unico del Procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 del citato art. 205, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'Organo di Collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale territorialmente competente l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del Contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa tra il Responsabile Unico del Procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del Codice dei Contratti Pubblici. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 del citato art. 205.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente del Committente e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle Parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle Parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte del Committente. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del suddetto termine di 45 (quarantacinque) giorni possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice dei Contratti Pubblici, in conformità al disposto dell'articolo 105 Codice dei Contratti Pubblici s.m.i., è vietato all'Appaltatore cedere a terzi il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni in favore del Committente.

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni indicate dal Committente nel Disciplinare di gara *sub* allegato 10, nonché nei limiti ed in conformità di quanto indicato dall'Appaltatore all'interno dell'Offerta presentata dall'Appaltatore *sub* allegato 9, ai quali si fa integrale rimando.

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, provvederà ad affidare in subappalto l'esecuzione delle categorie di opere così come riportate nella documentazione di gara.

L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi i Lavori senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori.

Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Appaltatore rimane comunque direttamente responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e lavorazioni subappaltate.

L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, in ogni caso unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate anche per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la Durata dei Lavori del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore allega al suddetto contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore trasmette:



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di incompletezza dei documenti presentati, il Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte dei subappaltatori delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilite dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei Lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- copia del Piano Operativo di Sicurezza;
- copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro, congruenti con il Piano redatto dall'Appaltatore e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Committente. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto dell'articolo 105 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contrattante;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Committente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Art. 25 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i Lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dal Capitolato Speciale d'appalto e dagli altri documenti allegati al presente Contratto.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo sullo svolgimento dei Lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi, direttamente od a mezzo di terzi, a spese dell'Appaltatore.

Art. 26 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE

Al termine dei Lavori, l'Appaltatore richiederà che venga redatto Certificato di ultimazione dei Lavori (di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. 07 marzo 2018, n. 49). Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, comunque entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei Lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Art. 27 COLLAUDO DELLE OPERE

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei Lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei Lavori per il collaudo in corso d'opera) è tenuto a conferire l'incarico per il collaudo delle opere ad un numero di tecnici, compreso tra uno e tre, dotati di competenze adeguate alla tipologia, categoria, complessità e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge ("**Organo di Collaudo**").

L'Organo di Collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che i Lavori siano stati eseguiti secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la rispondenza dell'opera ai requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e di contenimento dei consumi energetici ai sensi del D.lgs. 311/06 valutati in fase di progetto.

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di gara e dalla legislazione vigente oltre l'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

**Finanziato dall'Unione europea**
NextGenerationEU

All'Organo di Collaudo il Committente dovrà fornire, oltre alla documentazione relativa al Conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul Conto finale, anche:

- la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
- l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal Capitolato speciale d'appalto – Parte seconda e dalla normativa vigente e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.

Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il Committente trasmette all'Organo di Collaudo:

- la copia conforme del progetto, del Capitolato Speciale d'appalto – Parte seconda nonché delle eventuali varianti approvate;
- copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei Lavori redatto dall'impresa e approvato dal Direttore dei Lavori;
- copia del Contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;
- Verbale di Consegna dell'Area ed eventuali verbali di sospensione e ripresa Lavori;
- rapporti periodici del Direttore dei Lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'Organo di Collaudo;
- verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.

Esaminati i documenti acquisiti, l'Organo di Collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Committente che ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei Lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei Lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo. Se l'Appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei al Committente e la relativa spesa è posta a carico dell'Appaltatore.

L'Organo di Collaudo, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione dei Lavori. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore; nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'Organo di Collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Ferma restando la discrezionalità dell'Organo di Collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, quest'ultimo in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

- durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei Lavori rispetto al programma.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dall'Organo di Collaudo, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati, conformemente a quanto indicato agli artt. 221, 222 e 223 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che l'Organo di Collaudo ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei Lavori. I relativi verbali, da trasmettere al Committente entro 30 (trenta) giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei Lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore e della Direzione Lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Il processo verbale, oltre che dall'Organo di Collaudo e dall'Appaltatore, è firmato dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro il termine che sarà prescritto dall'Organo di Collaudo.



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Se i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, l'Organo di Collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il Certificato di collaudo non è rilasciato sino a che, da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell'Organo di Collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Trascorso il termine assegnato dall'Organo di Collaudo per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera, l'Organo di Collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto dei luoghi, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel Conto finale, fatta salva la facoltà dell'Organo di Collaudo, in caso di gravi discordanze, di sospendere le operazioni di collaudo.

Dai dati risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei Lavori, l'Organo di Collaudo redige apposita relazione, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi riguardo alla collaudabilità dei Lavori ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei Lavori e delle domande e riserve presentate dall'Appaltatore. Esprime inoltre le sue valutazioni sulla modalità di conduzione dei Lavori in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese.

Qualora l'opera risulti collaudabile, l'Organo di Collaudo emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei Lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Il Certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Il Certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel Capitolato speciale d'appalto – Parte seconda per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso.

Art. 28 COLLAUDO STATICO

Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione (art. 3 comma 1, d.l. 32/2019 e D.M. 17 gennaio 2018), tutte le opere con valenza statica in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, e le opere in acciaio e in legno sono soggette a collaudo statico, da eseguirsi al termine dei Lavori di costruzione delle strutture oggetto della relativa denuncia agli uffici competenti.

A strutture ultimate, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, il Direttore dei Lavori depositerà al competente ufficio la relazione a strutture ultimate e il Committente provvederà alla nomina dell'Organo di Collaudo, il quale eseguirà le prove di collaudo ed emetterà il relativo Certificato entro i termini previsti dalla vigente legislazione.

Nel corso dell'esecuzione delle opere l'Appaltatore è pertanto tenuto all'esecuzione dei prelievi di campioni di calcestruzzo e acciaio, per eseguire le necessarie prove di laboratorio.

Il numero dei campioni da prelevare dovrà essere congruente con quanto previsto dall'attuale legislazione ed in particolare:



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

- sui getti in calcestruzzo dovranno essere effettuati prelievi in numero non inferiore ad uno ogni 100 m³ di getto, eseguiti con cubetti di dimensioni cm. 20x20x20;
- per gli acciai non controllati in stabilimento verranno effettuati prelievi di almeno tre spezzoni di ogni diametro per ogni partita;
- per gli acciai controllati in stabilimento la frequenza dei prelievi verrà effettuata in base a precise disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;
- tutti i campioni prelevati dovranno essere inviati, previo controllo e visto del Direttore dei Lavori, ad un laboratorio ufficiale per le prove di resistenza.

Art. 29 ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei Lavori, il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) che sia stato richiesto il certificato di agibilità;
- c) che siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- d) che siano state effettuate le prove previste dal Capitolato Speciale d'appalto – Parte seconda;
- e) che sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito dell'Organo di Collaudo che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 30 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore consegna altresì al Committente copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice conforme allo schema tipo 2.2 dell'allegato A del D.Min. Sviluppo Economico del 16/09/2022 n. 193 per il massimale di legge.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Appaltatore consegna al Committente, che accetta, idonea garanzia definitiva nella misura e secondo le modalità disciplinate dall'articolo 103 del Codice dei Contratti Pubblici, che viene allegata al presente Contratto sub Allegato 11.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia definitiva è pari ad euro 764.971,74 (Settecentosessantaquattromilanovecentosettantuno/74) e prevede espressamente (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c. e, nonché (iii) l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta del Committente.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più durante l'Appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei Lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore.

Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Resta salva la facoltà del Committente di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore o l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti.

La garanzia ha validità temporale ed efficacia fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato, fermo che l'Appaltatore dovrà dimostrare il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Committente fino all'adempimento delle condizioni suddette.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto; in caso di inottemperanza entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta da parte del Committente, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in relazione dell'avanzamento dell'esecuzione dei Lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità di cui sopra, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il Committente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei Lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio costituita nei seguenti termini:

- per i danni di esecuzione, per una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto;
- per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Per la liquidazione della rata di saldo l'Appaltatore si obbliga a stipulare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo stessa come maggiorato ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei Contratti, per il periodo fra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del suo carattere definitivo.

Per i Lavori di cui all'Appalto, l'Appaltatore si obbliga altresì, al fine di ottenere, la liquidazione della rata di saldo, a stipulare, ai sensi dell'art. 103, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:

- una polizza indennitaria di durata decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni e con un indennizzo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Ferma ogni altra previsione del Contratto, trovano applicazione gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c.

L'Appaltatore riconosce altresì che il caso di difformità o vizi dell'opera che siano tali da renderla in tutto o parte inadatta alla sua destinazione equivalgono a gravi difetti costruttivi per i quali trova applicazione l'art. 1669 c.c..

L'Appaltatore riconosce inoltre di essere obbligato ad eliminare vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, dell'opera che pur non risultando tali da rientrare nelle previsioni di cui all'art. 1669 c.c. determinino



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

comunque una diminuzione dell'uso o dell'efficienza dell'opera. Ai fini del periodo che precede, l'Appaltatore riconosce che la denuncia stragiudiziale del Committente avrà in ogni caso valore di interruzione della prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. ove ritenuta applicabile.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori agli anni di durata sopra indicati, queste verranno trasferite in favore del Committente.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il 90° (novantesimo) giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 31 DANNI ALLE OPERE

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, a norma degli artt. 1476, 1659, 1661 e 1663, comma 1, c.c..

Pertanto, l'Appaltatore sarà responsabile di ogni danno, di qualsiasi natura, che possa derivare a persone o cose durante la esecuzione dei Lavori appaltati e/o dopo la loro ultimazione.

L'Appaltatore si assume la completa responsabilità - ad ogni effetto di legge civile e penale - dei Lavori e sarà l'unico responsabile delle operazioni da compiere, dei luoghi da esso detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uso apprestati sia direttamente che indirettamente. La presenza sul luogo del personale dipendente o incaricato dal Committente o dei soggetti incaricati della direzione o del controllo, non limitano né riducono la piena responsabilità dell'Appaltatore.

L'onere per il ripristino di opere e/o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o comunque determinati dall'esecuzione dei Lavori, rimane a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza sia di prestatori d'opera terzi, sia anche di adeguata copertura assicurativa. Pertanto, l'Appaltatore sarà obbligato, nel caso di accertate responsabilità, a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e a risarcire i danni arrecati. In difetto, i necessari interventi saranno disposti e realizzati dalla Committente in danno dell'Appaltatore.

Art. 32 VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore non hanno effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni ex D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.

Art. 33 LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE

La liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta, il concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero il recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4 ter del D.Lgs. 159/2011 ovvero ancora la dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto comporta lo scioglimento *ope legis* del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del Contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Art. 34 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal Contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n. 9429890F63** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 35 RECESSO

Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto, previo il pagamento dei Lavori eseguiti a regola d'arte e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere purché già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione di recesso, oltre al valore del decimo dell'importo dei Lavori non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei Lavori eseguiti. L'Appaltatore riconosce e accetta che tale pagamento è soddisfacente di qualsivoglia pretesa, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali il Committente prende in consegna i Lavori ed effettua il collaudo definitivo sulle opere parzialmente eseguite.

Il Committente può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso esso corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e di mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese dell'Appaltatore.

Il Committente ha comunque diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici. In ogni caso, il Committente potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 36 RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto, il Committente medesimo potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente Articolo, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia,



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 37 RISOLUZIONE

Il Committente può risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso il Committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Committente o Responsabile dei Lavori una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del Responsabile Unico del procedimento, dichiara risolto il Contratto.

Qualora l'esecuzione dei Lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Cronoprogramma, il Direttore dei Lavori assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire i Lavori, dando inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile Unico del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Committente dichiara risolto il Contratto.

Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'Organo di Collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal presente capitolato e dalla normativa vigente, con il quale venga accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso risoluzione del Contratto per inadempimento il Committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva di cui all'Art. 30 del presente Contratto, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Committente senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- b. inosservanza, anche in forma lieve o di ritardato adempimento, delle previsioni di cui all'Articolo 2 (Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore), all'Articolo 4 (consegna, inizio e durata della Progettazione Esecutiva e dei Lavori), all'Articolo 6 (Accettazione del Progetto Esecutivo), all'Articolo 10 (Penali), all'Articolo 15 (tracciabilità dei flussi finanziari), all'Articolo 16 (funzioni, compiti e responsabilità dell'Appaltatore) e all'Articolo 26 (ultimazione dei lavori e consegna delle opere), rispetto alle quali previsioni



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

l'Appaltatore riconosce espressamente l'essenzialità per il Committente tenuto conto della natura di fondi PNRR impiegati per il pagamento del Corrispettivo;

c. inosservanza dei seguenti ulteriori Articoli: riservatezza del Contratto (Art. 41); cessione del Contratto e disciplina dei subappalti (Art. 24); vicende soggettive dell'Appaltatore (Art. 32); cessione dei crediti derivanti dal Contratto (Art. 34);

d. mancata osservanza del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).

Costituisce altresì causa di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del Contratto, il Contraente si impegnerà a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In sede di liquidazione finale dei Lavori del Contratto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Lavori. Nei casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnatogli; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici, il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 38 RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

Il Committente procederà alla risoluzione del presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai Lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, il Committente potrà risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 39 DISPOSIZIONI EX D.LGS. 08.06.2001, N. 231 - CODICE ETICO

L'Appaltatore dichiara espressamente: (i) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., nonché di conoscere e di aver preso integrale visione dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice etico della controllante della Committente, copia dei quali è disponibile on line sul sito *internet* della medesima Committente all'indirizzo <http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/87/atti-generalis.aspx>; (ii) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale le cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; (iii) di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (iv) di non avere a proprio carico condanne,



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

pronunciate con sentenza passata in giudicato, riportate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; (v) di non essere sottoposto ad alcuna delle misure cautelari previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga, per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori, a: (i) tenere una condotta in linea con il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. a rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice etico della controllante della Committente e comunque a tenere una condotta tale da non esporre la Committente al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal menzionato decreto legislativo; (ii) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre e/o obbligare persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Committente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e/o dipendenti e/o collaboratori della Committente, a violare il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o a tenere una condotta non conforme ai principi del Codice etico; (iii) mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; (iv) comunicare ogni eventuale nuovo procedimento pendente a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; (v) comunicare ogni eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; (vi) comunicare ogni eventuale nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

L'inosservanza di tali obbligazioni da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e, dunque, costituirà motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa costituzione in mora e/o di pronuncia giudiziale, con ogni conseguenza di legge e di contratto.

Al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, l'Appaltatore si obbliga a fornire la collaborazione e tutte le informazioni che saranno eventualmente richieste dalle pubbliche Autorità.

Art. 40 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente Contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Committente:

Cinecittà S.p.A., Via Tuscolana, 1055 – 00173 Roma RM

E-mail: rup@cinecitta.it

PEC: acquisti@pec.lucecinecitta.it

c.a. Legale rappresentante pro tempore

- Appaltatore

CO.GE.CO. 7 s.r.l., con sede in Roma, via Ostiense, 118 - 00154

E-mail: info@cogeco7.it

PEC: info@pec.cogeco7.com

c.a. Legale rappresentante pro tempore

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 41 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Committente. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 42 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 42 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.

Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.anticorruzione.it.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 e s.m.i. sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi



CINECITTÀ

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 COMPONENTE 3
3.2 SVILUPPO INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (PROGETTO CINECITTÀ)



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

Art. 43 NORME APPLICABILI - LINGUA - GIURISDIZIONE - FORO COMPETENTE

Il presente Contratto e gli atti dipendenti si intendono regolati esclusivamente dalla legge italiana.

La lingua ufficiale per ogni atto e/o comunicazione sarà la lingua italiana.

Le Parti dichiarano espressamente di accettare incondizionatamente la giurisdizione italiana.

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.

Art. 44 FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI E RIMBORSO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice dei Contratti Pubblici e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere al Committente le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana per l'importo € 431,92 (quattrocentotrentuno/92) oltre IVA ove dovuta.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario Cinecittà S.p.A., da appoggiare a: BNL Gruppo BNP PARIBAS CODICE IBAN: IT 30 E 01005 03397 000000001267 con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 9429890F63 in adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012".

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, data dell'ultima firma digitale

L'Appaltatore

COGECO 7 S.r.l.

Il legale rappresentante

Firmato digitalmente

Il Committente

Cinecittà S.p.A.

Il legale rappresentante

Firmato digitalmente

Nome documento Contratto di appalto T26-C3B.pdf.p7m**Data di verifica** 30/06/2023 10:25:58 UTC**Versione verificatore** 7.0.6

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 Nicola Maccanico	InfoCert Firma Qualificata 2	VALIDA	2
1	Firma	 Gianfranco Caporlingua	InfoCert Firma Qualificata 2	VALIDA	4
		Appendice A			6

Nicola Maccanico

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data: 2023-06-30 12:25
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: Nicola Maccanico

Seriale: 01623778

Organizzazione: CINECITTA' SPA/11638811007

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-MCCNCL72B03H501W

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,1.3.76.24.1.1
.2,0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 21/09/2021 09:04:52 UTC a 21/09/2024 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Gianfranco Caporlingua

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data: 2023-06-30 12:25
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: Gianfranco Caporlingua

Seriale: 01753147

Organizzazione: NON PRESENTE

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-CPRGFR58T06H501E

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.76.36.1.1.1,CPS URI: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,1.3.76.24.1.1
.2,0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 18/07/2022 14:19:13 UTC a 06/09/2025 21:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC